Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza ex articolo I, commi 24-28, Legge Regionale n. 10/2006 e successive modifiche e integrazioni

[SCHEMA DI] ACCORDO QUADRO

TRA

Lazio Innova S.p.A. (di seguito "Lazio Innova"), con sede in Roma, Via Marco Aurelio 26a, iscritta
nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma, P.IVA e C.F 05950941004, Iscrizione UIC n.
31761, capitale sociale 48.927.354,56 euro, in persona di
, domiciliato per la carica presso la sede della società;
E
[indicare nominativo del soggetto erogatore] con sede in, Via,
iscritto nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale n e Partita Iva
n, iscritto all'Albo []¹ al n, rappresentato da
il
domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito "Soggetto Erogatore");

di seguito anche indicate cumulativamente come "le Parti"

PREMESSO

- che la Regione Lazio (di seguito anche solo "Regione"), all'articolo I, commi 24-28 della Legge
 Regionale n. 10 del 18 settembre 2006 da ultimo con Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2013, ha istituito un "Fondo per il microcredito e la microfinanza" (di seguito denominato "Fondo");
- che la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 135 del 31/03/2016 il Disciplinare del Fondo

- i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
- intermediari finanziari iscritti all'Albo unico ex art. 106 del D.Lgs 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. III del D.Lgs 385/1993 (TUB), con riferimento alle Schede il cui contenuto sia compatibile con l'attività cui sono autorizzati.

¹ Possono svolgere il ruolo di Soggetti Erogatori:

per il Microcredito e la Microfinanza (di seguito "Disciplinare") e le Linee Operative (di seguito "Linee Operative");

- che il Disciplinare prevede che il Fondo possa essere articolato in sezioni ("Sezioni Speciali"), anche in relazione alla fonte di finanziamento e che ciascuna sezione possa essere gestita con modalità operative proprie e destinata a specifiche aree di intervento, purché coerenti con quanto previsto nel Disciplinare e nelle Linee operative;
- che la Direzione regionale competente ha ritenuto di affidare a Lazio Innova la gestione del Fondo,
 stipulando a tal fine apposita convenzione;
- che Lazio Innova intende, pertanto, strutturare rapporti stabili con i Soggetti Erogatori interessati ad essere coinvolti nell'attività a valere sul Fondo per il microcredito e la microfinanza, nonché sulle sue Sezioni Speciali eventualmente costituite, stipulando appositi accordi;
- che a tal fine è stato predisposto il testo del presente accordo quadro, che potrà essere sottoscritto
 da ogni Soggetto Erogatore in possesso dei requisiti richiesti e che ne manifesti l'interesse;
- che nell'ambito di tale accordo potrà essere attivata, mediante la sottoscrizione di una o più Schede di Attività (come di seguito definite), la collaborazione con i Soggetti Erogatori convenzionati su specifici progetti/prodotti strutturati nell'ambito di interventi a valere sul Fondo o sulle sue Sezioni Speciali, finanziati o cofinanziati dalla Regione o da altri soggetti e affidati in gestione a Lazio Innova;

_	che con Determinazione	la Direzione	regionale	competente i	n materia	di
	microcredito e microfinanza, in coerenza con quar	ito previsto ne	el Disciplina	are, ha approva	to lo scher	ma
	del presente accordo;					

_	che il Soggetto Erogatore	ha	manife stato	il	proprio	interesse	е	la	propria
	disponibilità a stipulare con Lazio Innova il present	e ac	cordo;						

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo I

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Oggetto

- I. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per l'erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo per il microcredito e la microfinanza e sulle relative Sezioni Speciali secondo i termini e le modalità contenute nelle Schede di attività di cui al successivo articolo 3.
- 2. Il Soggetto Erogatore può stipulare appositi accordi con soggetti terzi coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, restando comunque responsabile nei confronti di Lazio Innova.

Articolo 3

Schede di attività

- 1. La realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 avverrà con le modalità e nei termini esplicitati nelle singole Schede di attività.
- 2. Ogni Scheda di attività deve essere debitamente sottoscritta dalle Parti perché diventi parte integrante del presente Accordo.
- 3. Il Soggetto Erogatore ha facoltà di sottoscrivere solo alcune Schede di attività, sia con riferimento alle Schede di attività già definite al momento della stipula del presente accordo, sia con riferimento alle Schede di attività che saranno definite successivamente. Inoltre, nel caso in cui una Scheda di attività includa più interventi di diversa natura, se esplicitamente previsto, è possibile che il Soggetto Erogatore aderisca solo ad alcuni degli interventi disciplinati dalla Scheda.
- 4. Le Schede di attività sottoscritte dal Soggetto Erogatore al momento della firma del presente accordo sono allegate (Appendice I). Le Schede di attività sottoscritte successivamente, mediante appositi atti integrativi del presente accordo, saranno ad esso allegate al momento della sottoscrizione del singolo atto integrativo.
- 5. Qualora un successivo intervento si caratterizzi secondo modalità identiche a quelle previste in una Schede di attività già esistente, detta Scheda potrà essere utilizzata, previo accordo tra le Parti, anche a servizio del nuovo intervento, integrando opportunamente, con apposito atto sottoscritto fra le Parti, i riferimenti normativi della Scheda.

Articolo 4

Soggetti destinatari

- I. Coerentemente con quanto indicato in premessa, i soggetti destinatari ("Destinatari") saranno individuati con le modalità indicate nelle singole Schede di attività.
- 2. È possibile che la Scheda di attività preveda che il Soggetto Erogatore effettui la valutazione del merito

- di credito del Destinatario anche se il rischio di credito ricade interamente sulle risorse pubbliche.
- 3. Qualora il rischio di credito ricada sul Soggetto Erogatore almeno in parte, spetta di diritto al Soggetto Erogatore stesso la valutazione del merito di credito del beneficiario, a supporto della delibera di finanziamento.
- 4. La Scheda di attività può comunque prevedere che, prima di procedere all'erogazione, il Soggetto Erogatore ottenga il parere favorevole di Lazio Innova, direttamente o per il tramite di apposito organo di valutazione regionale.
- 5. La Regione Lazio pubblica uno o più avvisi ("Avviso") per informare i Destinatari delle opportunità offerte da una o più Schede di Attività.

Caratteristiche dei finanziamenti

- 1. I finanziamenti devono avere caratteristiche coerenti con quanto indicato nelle Schede di attività.
- 2. La provvista per l'erogazione dei finanziamenti può essere interamente o parzialmente a valere sulle risorse del Fondo o delle sue Sezioni Speciali.
- Le Schede di attività possono inoltre prevedere modalità operative che utilizzano le risorse del Fondo o
 delle sue Sezioni Speciali a copertura totale o parziale del rischio eventualmente assunto dal Soggetto
 Erogatore.
- 4. Le Schede di attività disciplinano le modalità per l'erogazione ai Soggetti Erogatori delle somme eventualmente necessarie a svolgere l'attività in esse prevista.

Articolo 6

Impegni del Soggetto Erogatore

- I. Il Soggetto Erogatore si impegna al rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e in ogni Scheda attività che sottoscrive.
- 2. Il Soggetto Erogatore si impegna a svolgere le attività previste in ogni Scheda di attività che sottoscrive, garantendo adeguata formazione del personale dedicato all'iniziativa, ove previsto anche mediante appositi "vademecum", e ad utilizzare le risorse assegnategli esclusivamente per le finalità cui sono destinate.
- 3. Il Soggetto Erogatore, pertanto, provvederà all'istruttoria delle domande di finanziamento in base ai criteri disciplinati nelle Schede di attività ed erogherà i finanziamenti solo nel caso in cui i richiedenti siano stati ritenuti idonei e in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal Fondo o dalla Sezione Speciale e dalla specifica Scheda di attività.

- 4. Inoltre, nel rispetto della normativa cui è soggetto e di quanto previsto nelle Schede di attività, il Soggetto Erogatore s'impegna a fornire tutte le informazioni necessarie a Lazio Innova per monitorare l'andamento dell'attività e per rispondere a qualsiasi richiesta proveniente dalla Regione o dagli altri soggetti finanziatori delle Sezioni Speciali.
- 5. Il Soggetto Erogatore si impegna inoltre a svolgere tutte le attività previste nelle Schede di attività che sottoscrive con le modalità e nel rispetto dei tempi ivi previsti.
- 6. Il Soggetto Erogatore predispone e invia, con cadenza mensile, a Lazio Innova un prospetto contenente i dati di monitoraggio relativi ai finanziamenti erogati e all'andamento dei piani di rimborso, classificati con riferimento alle singole Schede di attività e contenenti tutte le informazioni previste nella specifica Scheda.
- 7. Il Soggetto Erogatore predispone e invia a Lazio Innova una relazione annuale contenente tutti gli elementi indicati nel prospetto mensile, arricchiti da informazioni non finanziarie, quali ad esempio quelle relative alle caratteristiche dei soggetti beneficiari e/o dei finanziamenti, rilevanti per la specifica Scheda di attività (imprese/titolari di Partita IVA, appartenenza a categorie prioritarie, ...), che consentano di valutare l'impatto dell'attività svolta, oltre alla movimentazione complessiva delle risorse assegnate.
- 8. A conclusione del periodo di erogazione previsto dalla specifica Scheda di attività, il Soggetto Erogatore predispone e invia a Lazio Innova una relazione conclusiva, riepilogativa delle attività svolte nel periodo di riferimento, contenente almeno le informazioni previste per la relazione annuale.
- 9. Qualora si avvalga di soggetti terzi per lo svolgimento di alcune delle attività previste nel presente Accordo, il Soggetto Erogatore garantisce nei confronti di Lazio Innova la qualità dell'operato di tali soggetti ed il rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, restando pienamente responsabile nei confronti di Lazio Innova.
- 10. In caso di mancato o non conforme assolvimento degli obblighi previsti in capo al Soggetto Erogatore dal presente Accordo e/o dalle specifiche Schede di Attività, Lazio Innova e/o la Regione e/o gli altri soggetti finanziatori del Fondo e/o delle Sezioni Speciali procederanno alla contestazione formale di quanto riscontrato. Il Soggetto Erogatore, entro i successivi 15 giorni, dovrà fornire i chiarimenti e/o la documentazione comprovante il corretto adempimento. Nell'eventualità in cui Lazio Innova e/o la Regione e/o gli altri soggetti finanziatori del Fondo e/o delle Sezioni Speciali ritengano tali prove inadeguate, il Soggetto Erogatore sarà tenuto alla restituzione, relativamente alle inadempienze accertate, dei compensi eventualmente percepiti ai sensi delle singole Schede di attività. Al verificarsi del terzo caso di accertato inadempimento da parte del Soggetto Erogatore, Lazio Innova potrà risolvere unilateralmente il presente Accordo, fatti salvi gli effetti relativi agli impegni assunti ed alle obbligazioni assolte.

Impegni di Lazio Innova

- I. Ogni impegno assunto da Lazio Innova in forza del presente Accordo e di quanto contenuto nelle Schede di attività che comporti il versamento di somme in danaro, a meno che la singola Scheda di attività non contenga esplicite previsioni contrarie, è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie nel Fondo o nella specifica Sezione Speciale.
- 2. Lazio Innova si impegna, nei limiti di quanto indicato nel comma precedente, ad erogare le somme previste nelle Schede di attività che formano parte integrante del presente Accordo, in tempi utili a consentire il corretto funzionamento dell'attività. In caso di assenza o esaurimento delle risorse Lazio Innova provvede a darne immediata comunicazione al Soggetto Erogatore.

Articolo 8

Comunicazioni ed informazioni

1. Le comunicazioni ed i flussi informativi fra le Parti previsti nel presente Accordo dovranno avvenire a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Lazio Innova: finanza@pec.lazioinnova.it
Soggetto Erogatore: [inserire indirizzo PEC]

Articolo 9

Condizioni di tutela della privacy

1. Tutti i dati personali acquisiti in relazione al presente accordo sono trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Articolo 10

Esecutività e durata

- Il presente Accordo è valido dalla sua sottoscrizione e si applica alla realizzazione di interventi attivati a valere sul Fondo e sulle sue Sezioni Speciali, secondo i termini e le modalità previste nelle Schede di attività sottoscritte dalle Parti.
- 2. Esso ha durata triennale e si intende rinnovato tacitamente, tempo per tempo, per ugual periodo, salvo disdetta di una delle Parti trasmessa all'altra Parte entro tre mesi dalla scadenza di ciascun periodo triennale. In caso di mancato rinnovo, resta valido per il tempo necessario al completamento delle procedure relative ai finanziamenti in essere o in fase di recupero al momento della scadenza dell'Accordo.

- 3. La sottoscrizione del presente Accordo da parte del Soggetto Erogatore non comporta l'obbligo di sottoscrizione delle Schede di attività.
- 4. Lazio Innova provvede ad erogare le risorse finanziarie eventualmente previste nelle singole Schede di Attività sottoscritte, per gli importi e con le modalità ivi indicate.
- 5. Lazio Innova ha il diritto di ritirare le somme inutilizzate, e il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di restituirle tempestivamente, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a. decorsi 6 (sei) mesi dalla firma dell'Accordo o della specifica Scheda di attività, ovvero dalla apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul relativo avviso pubblico, se successiva, laddove non risulti attivato alcun finanziamento;
 - b. si verifichi un periodo di 6 (sei) mesi nel corso del quale non siano pervenute richieste di finanziamento al Soggetto Erogatore;
 - c. non vi siano risorse sufficienti a far fronte alle richieste di finanziamento presentate dai Destinatari ad altri Soggetti Erogatori;
 - d. in ogni altro caso eventualmente previsto nella specifica Scheda di Attività.

Resta fermo l'obbligo in capo al Soggetto Erogatore, a conclusione del periodo di erogazione previsto nella specifica Scheda di attività, alla restituzione delle somme eventualmente inutilizzate, nonché di quelle resesi nuovamente disponibili per effetto dei rimborsi dei finanziamenti erogati.

- 6. La restituzione totale o parziale delle risorse da parte del Soggetto Erogatore delle somme al verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente determina la perdita di efficacia dell'Accordo, limitatamente alla Scheda di attività rilevante e comunque fatti salvi gli effetti per gli impegni e le obbligazioni in essere a quella data, sino alla loro totale estinzione.
- 7. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche se connessa all'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace deve risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle Parti.

Articolo II

Foro competente

 Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta in via bonaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

(Elezione di domicilio)

- 2. Per ogni comunicazione o notifica, anche di natura giudiziaria, le Parti eleggono domicilio:
 - per Lazio Innova: la sede in Via Marco Aurelio 26/a, Roma;
 - per il Soggetto Erogatore: (inserire la sede legale).

Roma,		_				
	Lazio Innova S.p.A		[inserire la ragione sociale del Soggetto Erog	atore		